

RAPPRESENTANZE

Nella causa tra i cittadini di Motta d' Affermo
ed il Principe di Torremuzza

Eccellenza

Con suo venerato decreto de'27 dello scorso mese si è servita di rimettermi due suppliche umiliate dai cittadini della Terra di Motta d' Affermo, con incarico di doverla informare col mio parere. Rappresentano in una il torto, che credono di essersi loro fatto dal Tribunale del Concistoro nella causa del diritto esclusivo de' trappeti, che in detta terra si esercita dal di loro barone; e caratterizzando la sentenza dal Tribunale proferita come piena d' irrègolarità, domandano doversi cancellare, e che V. E., senza averne alcuna considerazione, destini altri giudici indifferenti per l' esame di tal causa. Nell' altra supplica poi adducono i motivi di sospesione, che hanno contro tutti i giudici, che intervennero in tal decisione.

Per poterla servire a dovere essendomi applicato con quella attenzione, che merita affare sì serio, ed avendo inoltre intese in contraddittorio le parti ho rilevato che i fatti, che accompagnano la presente controversia sono i seguenti.

I cittadini di Motta d' Affermo tempo fa produssero nel Tribunale della G. C. Civile un libello *per via di effetto*, con cui domandarono che si dichiarasse di non competere al di loro barone diritto esclusivo da poterli astringere a macinare le proprie olive nel trappeto baronale.

Amnesso il libello il barone si oppose con l'*articolo*. E di bene, che sappia V. E. che questa parola, giusta il linguaggio del Foro siculo, importa l'eccezione, che oppone il reo contro l'attore o *perentoria*, che si chiama *denegazione di udienza o dilatoria*, che riguarda il modo di procedere, che qui la chiamano *dissenso*. Ma conoscendo forse lo stesso barone che il documento, su cui poggiavasi, non potea giovargli nè per l'una nè per l'altra eccezione, per non essere ammissibile nella procedura *per la via d'effetto*, o sia in un giudizio sommario contro di lui intentato, cercò di premunirsi con altro mezzo. In fatti sostiene egli che il suo diritto nasca da una Capitolazione dell'anno 1544 da cui, a suo credere, si scorge che tutto il territorio sia di sua pertinenza; e che essendone i possessori suoi concessionari per tenuissima somma, in parte del prezzo delle concessioni abbia ad imputarsi il peso di portar l'olive a' suoi trapeti col pagamento di talune prestazioni.

Ma non essendovi di ciò legittimo documento, poichè la Capitolazione, di cui fa uso, è una carta informe, e per convalidarsi vi sarebbero bisognate molte pruove estrinseche; così dedusse in un formale libello l'anzidetta pretesa Capitolazione, e dimandò in G. C. che, qualora si fosse deferito alla dimanda de' cittadini; si dovesse ridurre a giustizia l'importo de' tenui canoni, che i medesimi gli corrispondono, con aversi riguardo al valore presentaneo delle terre; e che su di tal domanda il Tribunale dovesse provvedere *via reconventionis* (son parole della supplica) *et omni alio meliori modo, dato unico breviori termino*.

Nell'ammissione di questa supplica pretese che la proposta riconvenzione simultaneamente si dovesse decidere con l'azione intentata *per via di effetto* dai cittadini; ma la G. C. non istimò di aderirvi; ed a 26 novembre dell'anno scorso spedì un atto provvisionale, con cui prescrisse che la riconvenzione si dovesse intendere proposta per prorogare la sua giurisdizione, non già per doversi decidere unitamente con la principale petizione.

Contro il riferito atto non si produsse alcun rimedio dal barone; anzi cominciò da una via la compilazione di quel termine abbreviato che a sua richiesta erasi impartito; e dall'altra, per essere abilitato a far uso della pretesa Capitolazione, avanzò un memoriale per via di *vocata parte*, in cui dimandò che i cittadini come temerarii litiganti fossero condannati alle spese. In questo giudizio palatino, potendosi presentare qualunque carta, esibì la pretesa Capitolazione. Si opposero i cittadini alla presentata della medesima, e la G. C. con altro atto provvisionale sotto il dì 6 febbraio del corrente anno stabilì che per la presentazione di tal carta non s'intendesse pregiudicata la scambievole ragion delle parti, dovendo rimaner l'esibita carta in questo stato di validità, che potea per sua natura avere pria di presentarsi.

Questo era lo stato delle cose, quando la G. C. con due giudici aggiunti, uno de' quali fui io e l'altro il Conservatore D. Saverio de Andrea, proferì la sua sentenza. Decise pria l'*articolo*, e disse *audiantur, et procedatur pro ut processunt fuit*, val quanto dire escluse non meno la perentoria che l'eccezion dilatoria proposta dal barone circa il modo di procedere. Indi sull'*effetto* de' cittadini disse *procedant petitiones*; avendo per vero che dal barone non esibivasi titolo valido a convalidare quel diritto esclusivo, che stava esercitando. Rimase tuttavia aperto il giudizio di riconvenzione, per decidersi a tempo opportuno dopochè sarebbesi finito di compilare il termine abbreviato impartito, come di sopra ho detto, ad istanza dello stesso barone.

Dalla G. C. passò tal causa nel Tribunale del Concistoro; ma qui ebbe diversissimo fato. Credè questo Tribunale di essere incompetente il modo di procedere, con cui i cittadini avean contestato il giudizio; e perciò, lasciando da parte d'entrar nel merito, determinò unicamente sul *dissenso*, o sia sulla *dilatoria* opposta dal barone, con aver detto, *audiantur, et procedatur, datis*

omnibus legitimis terminis. Questa appunto è quella decisione, contro di cui tanto hanno esclamato ed esclamano i cittadini a voce ed in iscritto, ed io non posso far di meno di non dire a V. E. che hanno molta ragione di farlo. In quanto a me la ritrovo assurda, e notoriamente nulla ed ingiusta, sembrandomi di essersi a bella posta studiata la maniera d'involgerli, sotto il pretesto di solennità rituali, in intrighi inestricabili, per non farli mai essere nello stato di fare sperimento di loro ragione.

Primieramente rifletto alla esoleta formola, che si è usata *procedatur, datis omnibus legitimis terminis*. La medesima è un pezzo che trovasi sbandita dal Foro. Son nove anni da che ho l'onore di star servendo il Re in questo Regno; ho avuta l'occasione d'intervenire e decidere in tante cause, e non mai l'ho veduta posta in uso.

Uno de' più vecchi e de' migliori curiali di questo Foro mi assicura che in tutto il corso di sua vita soltanto una volta l'abbia veduta usare quarant'anni addietro. Dopo sì lungo spazio di tempo è questa la seconda volta che si richiama dall'oblio: e si usa tanto *equitativamente* in una causa di capi di gravame, per diritti proibitivi, ed in cui si contende di quella libertà, che per la persona e per la propria roba ogni cittadino dee godere sotto il patrocinio delle leggi.

Rifletta V. E. lo stato deplorabile, in cui con tal decisione son ridotti quei cittadini, i quali o si acquietano alla medesima, e debbono cominciar da capo a contestare un giudizio tutto nuovo ed interminabile per doversi procedere *datis omnibus terminis*; o, abbandonando per ora il merito principale della causa, debbono prima d'interloquirne far rievocare con tre uniformi sentenze di tre diversi Tribunali l'interlocutoria dal Concistoro interposta.

Quando il magistrato fa decisione, che produce tali effetti, hassi a dire che impartisce giustizia? o pure che sotto la maschera di formalità rituali, voglia opprimerla? Se il Concistoro avesse rievocata la sentenza della

G. C. la perdita della causa principale sarebbe stata ai cittadini di Motta infinitamente meno sensibile e gravosa; poichè, quando avessero ragione nel merito, sarebbero nello stato di poterci con facilità riparare, passando la causa nella G. C. Criminale di C. D.

Tanto è ciò vero che son pronti a consentire che la proferita interlocutoria si dovesse intendere come una sentenza definitiva sul merito a pro del barone, e ad esso loro contraria: ma a costui non torna conto di aderire a tal proferta, poichè in questa fatta non rimarrebbero i suoi contendenti inabilitati da cavillose, eterne e stomachevoli dilazioni a veder la fine del giudizio.

È noto a V. E. che l'ignoranza de' curiali ha nella processura delle cause in questo Foro introdotto varie pratiche contrarie al rito stabilito da Alfonso, o almeno dal medesimo non prescritte; tanto vero che, non ha guari, ha dovuto incaricare alla Giunta de' PP. e Consultore un esame generale su tal materia, per potersi eliminare le pratiche perniciose ed abusive. Forse tra il numero di queste una si è che nel passaggio, che si fa delle cause dalla G. C. al Concistoro, unitamente al processo in cui si contiene la decisione sul merito, passino ancora le parti il processo dell'*articolo di denegazione d'udienza e dissenso*.

Non può dubitarsi che la revisione, che dalla G. C. si fa sul *dissenso* del reo, altro non sia che una interlocutoria regolatrice del giudizio. Or tutte le interlocutorie di tal natura, sieno verbali sieno in iscritto non hanno alcun passaggio; dappoichè il Concistoro non è un giudice di gravame della G. C.; ma unicamente fu istituito per rivedere le *sentenze*, che dalla medesima si emanano sul processo, che trovasi già preparato ed istrutto: in difetto dovrebbe darsi il passaggio dell'*ammissione*, o *non ammissione* del libello, del *recipiantur testes* e di tutti gli altri atti ordinatorii per compularsi un termine giudiziario: atti pei quali, pur anche pria della formazione del Concistoro, non accordavasi revisio-

ne nè anche nella stessa G. C. Io non so di esserci legge nel Regno, con cui si prescrive che possa il Concistoro interloquire sul *dissenso*, ed alterare il modo di procedere, che ha scelto l'attore e che la G. C. ha autorizzato con la sua interlocutoria; anzi leggo il contrario presso il commentatore del rito Mario Muta, il quale sul Capitolo 99, n. 28, fol. 138, dice *si esset interlocutum per Judicem super supplicatione, vel scripturis dissensus: procedatur etc. : hoc transit in rem judicatam*, ed aggiunge che questo era il sentimento de' dotti Siciliani, *ut volunt doctissimi Siculi*.

Nè bisogna equivocare con dir forse che pria l'articolo preferibilmente si decidea, e se per tre conformi non passava in giudicato non entravasi nel merito. Su di ciò è da riflettersi che l'articolo non contiene il solo *dissenso*, ma anche la *perentoria* o sia la *denegazione d'udienza*: forse questa e non quello dava l'occasione al passaggio: e pure per questa, a tenore dell'espressa e letterale disposizione del Capitolo 138 del rito di Alfonso, non potea indistintamente aver luogo in tutt'i casi: *Item quod a sententiis latis a M. C. super exceptionibus seu informationibus oppositis ad impediendum litis ingressum, ne dum non potest appellari, verum etiam neque supplicari, quoties via agendi aperitur: si vero praecluditur, possit tantum processus per eadem acta revideri ad petitionem utriusque partis*. Se a tenore della recata legge non si dee accordar richiamo quando la G. C. non men buona l'eccezion *perentoria* proposta dal reo, molto più non si dee accordare quando ha deciso contro il medesimo la *dilatoria* o sia il *dissenso* sul modo di procedere.

Fingasi non pertanto che non fosse abusivo il passaggio del *dissenso* dalla G. C. al Concistoro, e che questo Tribunale avesse potuto legittimamente riesaminarlo. Con tutto ciò dovea riflettere che ne' giudizi la qualità della processura dipende dall'indole dell'azione, che si produce dall'attore: se questa non poggiassi su fatti complicati e difficili, che per verificarsi han bisogno di pruo-

ve, e se dipende dall'esame unicamente del diritto la processura esser deve sommaria; non ostante che il reo per fondare le sue eccezioni abbia forse di bisogno dei termini di una contestazione ordinaria. Si applichi questa massima al caso presente. L'azione intentata dai cittadini di Motta è semplicissima, perchè fondata su quella libertà, che Iddio, la natura e le leggi accordano ai cittadini, di far uso della propria roba. Quindi non presentando ai giudici se non che un esame di puro diritto, *se potesse il barone, ciò non ostante, obbligarli a macinare le proprie olive ne' trappeti del feudo, e riscuotere quelle tali prestazioni a cui attualmente li obbliga*, non devesi altrimenti esaminare se non che sommariamente, o sia *visione scripturarum*, come avea la G. C. determinato; e sarebbe indecorosa cosa il dirsi che il Concistoro avesse così deciso, avendo riguardo all'indole della proposta eccezion baronale. Se ciò potesse aver luogo non ci resterebbero più azioni sommarie nel mondo.

Quanto più rifletto sulla decisione del Concistoro tanto più la trovo assurda. È come no, se si scorge di essere stato il barone molto più moderato nel dedurre e nel sostenere il suo preteso diritto, di quello sia stato il magistrato nel farglielo buono?

È vero che sul principio dissentì nel modo di procedere: ma non lo fece ad altro fine che per aver maniera di convalidare quella carta informe di capitolazione, che dicea di essersi ritrovata nell'archivio della città di Mistretta. La storia de' fatti occorsi in questa causa, che di sopra le ho rapportati, ad evidenza dimostrano tal verità. Conobbe egli ed i suoi difensori che l'indole dell'azion intentata da' cittadini era *sommaria*, da conoscersi sommariamente, e che nulla avea che sperare, fondandosi sull'opposto *dissenso* nell'*articolo*, per non essere legittima la carta su cui appoggiavasi; nè lusingandosi d'incontrare ne' giudici tanta condiscendenza, quanta ha avuto la sorte di ritrovarne nel Concistoro; perciò dedusse formalmente quel libello di riconvenzio-

ne, che di sopra ho menzionato; libello, che implicitamente e col fatto contiene il recesso dal *dissenso*, qualunque protesta in contrario avesse potuto manifestar con le parole. Ed è tanto vero che, dopo la proposta riconvenzione col fatto recedè dal *dissenso*, che espressamente pretese da doversi questa, dopo compilato il termine, unitamente decidere coll'azione; e dalla G. C. si dovè interporre un atto provvisionale in contrario. Fingasi che un tale atto non andasse a dovere, e che la riconvenzione avesse *parato ostacolo* alla proposta azione, come dal barone pretendeasi, e che questi due giudizi si dovessero simultaneamente decidere; non perciò il Concistoro, trasnaturando l'indole dell'azione dai cittadini intentata e oltrepassando il giudizio e le dimande fatte dal reo, da *sommaria* che era la causa dovea farla diventare *ordinaria*; ma più tosto in tal caso dovea aspettare l'esito del giudizio della riconvenzione, per poi deciderlo unitamente con l'intentata azione. In questo modo se non con giustizia almeno con decoro avrebbe deciso.

E ciò è poco quando si riflette che la ragione del barone contro de' cittadini era la stessa, tanto quando la dedusse nel libello di riconvenzione in G. C., quanto quando ne fece uso nel Concistoro nell' *articolo* del *dissenso*. Perchè dunque nella G. C. egli stesso dimandò ed ottenne un termine abbreviato, e nel Concistoro poi, non ostante la sua domanda, si è deciso *procedatur datis legitimis terminis*? è facilissima la spiega di questo enigma.

In G. C. dovea premere al barone la sollecita compilazione del termine, perchè premevalgli che unitamente si fosse decisa l'azione e la sua riconvenzione.

Nel Concistoro all'incontro, decidendosi il *dissenso* a suo favore, dovea aver premura in contrario, cioè, che il termine non si arrivasse mai a compilare, acciò mai non potessero i cittadini fare esperimento della loro ragione nella causa principale. E questa è la maniera propria da rendersi con imparzialità giustizia da' magistrati? O pure dispensando favori aderire, per quel che torna con-

to a farsi, ad una delle parti? Nè giova il dire che non poteasi dal Concistoro fare altrimenti, poichè non avendo il *modo dispensativo*, che unicamente alla G. C. si appartiene, non potea abbreviare i termini. Senza entrare in altro, e tediare V. E. con lunga diceria in questa arida materia di formalità giudiziarie, per dimostrarle l'insussistenza della fredda, insipidissima scusa, che si arreca, gioverà unicamente riflettere che il Concistoro, senza usare la solita formola di cui si valse poteva, aderendo al *dissenso*, usarne un'altra col dire *audiantur, et procedatur juxta naturam causae*. In questa maniera, nello stesso tempo che avrebbe salvato la sua scrupolosissima delicatezza, avrebbe posto i cittadini nello stato d'implorare ed ottenere per mezzo di *provista di Regalia* dalla G. C. quella abbreviazione di termine, che nel giudizio di riconvenzione erasi contra di loro accordata al barone.

Fin ora ho considerato l'irregolarità dell'interlocutoria dal Concistoro interposta con quei mezzi e con quei termini, co' quali potrebbesi esaminare tal punto di ordine giudiziario tra due litiganti posti in sito orizzontale, e la di cui diversa condizione non desse vantaggio all'uno sopra dell'altro, come addiviene in tutt'i giudizi, che si fanno tra privati, del mio e del tuo; ma il caso presente è tutt'altro, trattandosi di un gravame, che il suddito dice d'inferirglisi dal suo superiore, o abusando o esercitando una giurisdizione, che non abbia.

Questo e non altro è il giusto punto di veduta della presente controversia e di tutte quelle che riguardano l'esercizio de' diritti esclusivi, che si esercitano dai baroni. Costoro in tal caso fanno uso della giurisdizione ed impero onde è che procedono *jure magistratus*.

Chiarissimo argomento ci somministrano di ciò i bandi che promulgano le pene che comminano ed infliggono, il sequestro della roba e delle persone de' contravventori, e cose simili, che non altrimenti possono fare se non per mezzo della giurisdizione, che han nelle mani.

Come mostruosa cosa sarebbe il sentirsi se taluno, proponendo gravame in Gran Corte contro la disposizione di un giudice pretoriano o di altra Corte inferiore, per riconoscere se il ricorrente sia stato o no gravato dal giudice o dalla Corte, si dicesse *procedatur, datis omnibus legitimis terminis*; così dee esserlo nel caso presente, non essendoci alcuna differenza tra l'uno e l'altro.

Il barone in tali rincontri hassi a considerare come il magistrato inferiore e come il giustiziere locale. Quindi di quel che fa si propone il gravame privatamente alla Gran Corte, che è il magistrato superiore e rappresenta il gran giustiziere del Regno, ed in conseguenza il giudice di gravame di tutti i magistrati inferiori.

La pretesa Capitolazione, di cui fa uso in questo giudizio il Marchese della Motta, maggiormente conferma il mio assunto. In quella si contengono gli stabilimenti civili ed economici, riguardanti il buon ordine e governo di quei cittadini. Può caratterizzarsi per un corpo di statuti fatti solo con l'autorità baronale, che veggonsi concepiti in quella stessa forma con cui son disposti i Capitoli del Regno, precedendo la dimanda de' cittadini per via di supplica e la grazia, che il barone accorda con la parola *placet*. E finalmente ci si veggono prescritte varie pene.

L'impartizione del termine in questa sorta di cause è una novità, che non solo disordina l'economia de' giudizi, ma metterebbe in mano degli oppressori un arma da non poterli mai abbattere.

Se si apre la strada, che quelli che si gravano debbano per mezzo di una processura ordinaria sperimentare la loro ragione, resteranno in eterno vittime della prepotenza. Ricordo a V. E. quel, che tempo fa stabilissi dal Tribunale del Patrimonio col mio intervento nella causa de' cittadini di Regalbuto col Principe della Pantelleria; non ostante che molto ben differenti e vantaggiose per il barone fossero le circostanze di quella causa pure, perchè trattavasi di capi di gravame, non

si aderì alle sue istanze di doversi procedere col modo ordinario; avendosi per vero, com'è verissimo, che tal modo non è adattabile all'indole di questi giudizi.

Restami di farle parola dell'altro ricorso de' cittadini di Motta, in cui allegano per sospetti tutt'i giudici, che han votato nella di loro causa; ma di quel, che asseriscono contro quattro de' medesimi, non ne arrecano alcun documento, onde non istimo d'incaricarmene. Non è così per lo quinto, che è il giudice Mondello. Due sono i motivi della sospezione, che contro di lui si adducono. Primo: di essere avvocato del Principe di Torremuzza o sia del Marchese della Motta. In comprova del fatto producono una sentenza interposta dal Mondello a' 17 marzo 1776 come giudice della Corte superiore della di lui terra di Capizzi. Da ciò ne deducono che, dandosi dai baroni tali giudicature ai di loro avvocati, per tale debbasi considerare il Mondello; postocchè il Principe lo elesse per giudice. Io però considero che questo non forma una prova ma una semplice presunzione; ed aggiungo che, anche se ci fosse valido documento della proposta avvocaria, pure a nulla potrebbe giovare a' ricorrenti, essendo già elasso il termine di giorni quaranta, fra il quale poteano sperimentare tal ragione a tenore del paragrafo 9 della Prammatica del 1772.

Il secondo: che sin dal suo principio in questa causa abbia agito il procurator causidico D. Vincenzo Mondello, fratel germano del giudice, ed insieme il genero di detto D. Vincenzo, il figlio ed il nipote.

In comprova di ciò esibiscono sei attestati, che contestano che il causidico Mondello abbia agito a pro del Marchese nella causa non solo quando trattossi in Gran Corte, ma anche pubblicamente nel Concistoro, ed aggiungono detti cittadini di esser la cosa *notoria* e palese a tutto il Foro.

Nel contraddittorio tenutosi avanti di me le parti, siccome negarono l'avocazia propria del giudice, così ingenuamente confessarono che il Mondello era unico pro-

curator causidico del marchese, ed interveniva prestando la sua opera nella presente causa.

Essendo così il capo di ricusa ha quella sussistenza, che gli dà l'espresso e letterale stabilimento del § ultimo dell'anzidetta Prammatica, in cui si legge: *Finalmente per togliere un altro abuso, ed inconveniente, si rinnova l'antica legge, e si vuole, che debbasi inviolabilmente osservare, che li parenti di primo, secondo, e terzo grado de jure civili per consanguinità, e di primo, e secondo grado de jure civili per affinità non possano in verun conto accettare nuove clientele per comparire da avvocati, e procuratori, o altro, innanti del ministro loro congiunto, ed affine, tanto ne' rispettivi Tribunali, quanto in casa; e rispetto alle clientele antiche prima del tempo dell'elezione di tal ministro, sia questo sospeso, e debba astenersi d'intervenire, e votare nelle cause, per le quali fosse avvocato, o altro, alcun suo congiunto, o affine come sopra.*

Il tenore di queste parole non dà campo a poter cavillare col dire, che forse sia prescritta l'azione, come ho cennato di divenire per il capo dell'avvocazia propria del giudice. Grandissima è la differenza tra l'uno e l'altro caso, e differentissima è la disposizione della Prammatica; nè quel che sta disposto per uno può appropriarsi all'altro. Dalle parole di sopra espresse vede V. E. che, ove i parenti del giudice sino ad un certo grado sieno intervenuti nella causa, debbasi il giudice astenere. A buon conto la Prammatica in tal caso gli abdica la giurisdizione a poter decidere con sospendercela.

Quando ciò non ostante il giudice interviene e decide, *committit in legem*, tuttocchè le parti trascurino di fare tale opposizione; nè la di loro oscitanza può comunicargli quella potestà, che la legge gli ha tolta.

Signor Eccellentissimo. Generalmente nel Foro circa l'avvocazia de' congiunti de' giudici o palese o auricularia, si vive con poca delicatezza, ed io con infinito scandalo ho inteso dire da taluno che detta Prammatica non

siasi mai osservata; ed in comprova si è giunto all'impudenza di allegare qualche decisione in contrario, fatta poco tempo dopo della sua promulgazione. La Prammatica si fece per espresso ordine del Re nostro signore, e si fece appunto per togliere quegli abusi, che con rincrescimento veggo nuovamente introdotti nel Foro. Qualunque esempio, che possa addursi contro l'espressa legge, non fa altra autorità se non che quella di contestare una criminosa corruttela.

Poste le cose che ho considerato sinora, debbo umiliarle il mio sentimento di quello stimerei proprio doversi da V. E. in questo rincontro ordinare.

Primieramente. Stimo necessario che V. E., usando del solito suo zelo, inculchi la più esatta e rigorosa osservanza della arrecata Prammatica de' 15 maggio 1772, sotto la pena della sospensione dell'impiego a quei giudici, che oseranno di contravvenire ad una legge di disciplina cotanto salutare, e dal Re prescritta per togliere quella corruttela, che in oggi sembra di aver nuovamente inondato il Foro.

Secondo. Considerandosi da me l'interlocutoria dal Concistoro interposta come notoriamente nulla, irregolare, assurda, ingiusta e che sovverte nello Stato l'economia de' giudizi, credo esser necessario in questo caso di darvi un pronto riparo con un colpo di autorità superiore, come è quella di V. E., che ne potrebbe ordinare la cancellazione surrogando altri giudici nell'istesso Tribunale, per esaminare e decidere tal causa; e nell'istesso tempo darne parte al Re per riceverne la sovrana approvazione.

Terzo. Quando non creda appigliarsi a tale espediente, potrebbe rimettere alla Gran Corte Criminale di C. D. tutte e due le suppliche de' cittadini, con l'incarico non solo di esaminare e decidere sulle nullità, che si propongono contro la riferita interlocutoria, ma anche su quel merito della causa, che si è dal Concistoro tralasciato di decidere; a qual fine si dovesse trasmettere in detta Gran Corte non solo l'articolo ma anche l'effetto,

per contemporaneamente esaminare e decidere il tutto in termini di giustizia.

Ciò unicamente dipende dal suo arbitrio e coscienza; nè manca esempio di essersi fatto taluna volta; anzi dall'interclusi documenti dalle parti esibiti, e specialmente dal segnato con lettera (G) si scorge di essersi ciò praticato per mezzo di *provista di regalia*, sotto la formola *spectabiles Judices M. R. C. S. Criminalis sint Judices super omnibus*. Se dunque per mezzo di una *finta relazione* potrebbe la Gran Corte ciò decretare, molto più potrà V. E. ordinarlo dopo di aver presa piena cognizione delle circostanze, che accompagnano tal causa.

Quarto finalmente. Qualunque delle due proposte sia la risoluzione, che V. E. stimerà di prendere in questo caso particolare, per ovviare a consimili sconcerti, che potranno in appresso accadere, stimo che V. E. debba stabilire due punti per modo di regola nella disciplina rituale, in cui per l'ignoranza di taluni curiali molto si difetta; l'uno quali sieno le interlocutorie della Gran Corte, che possano dal Concistoro rivedersi, e se tra le medesime si possano annoverare quelle, che sono preparatorie del giudizio e riguardano il modo di procedere o l'istruzione del processo: l'altro che la processura ordinaria non possa adattarsi a quei capi di gravame, che i cittadini credono loro inferirsi dai baroni mercè l'abuso della giurisdizione: ma con l'occasione che già trovansi V. E. di aver generalmente commesso alla Giunta de' PP. e Consultore la forma dell'uso pratico del Foro e norma del rito, potrebbe con ispecialità incaricarla che in tale occasione formi anche le due indicate regole.

E facendole ecc.

Di V. E.

Palermo 11 luglio 1788.

Eccellentissimo Signor Vicerè

Devotiss. Obligatiss. Serv. Ossequiosiss.
SAVERIO SIMONETTI

Eccellenza

Si è servita V. E. di rimettermi due rappresentanze, l'una dell'intero Tribunale del Concistoro, l'altra del solo giudice Mondello, con impormi in nome del Re, di dire quel che mi si offerisce per le ulteriori sovrane risoluzioni. La prima è ultronea e (per non dire imperlinente) una ardita declamazione contro le *provvidenze* date dal Governo, per la irregolare sentenza dall'istesso Tribunale ultimamente emanata nella causa del diritto esclusivo de' trappeti, che il Principe di Torremuzza esercita nella Terra di Motta d'Affermo: *provvidenze*, che di già han meritata la sovrana approvazione, e di già si sono eseguite con essersi trasmessi gli atti nella Gran Corte Criminale di CC. DD., che sta procedendo in detta causa. La seconda contiene l'apologia, che fa il giudice Mondello della sua condotta di non essersi astenuto di intervenire e votare in detta causa, tutt'occhè suo fratello fosse il procuratore causidico, che agiva a pro del Principe.

In disimpegno dell'incarico datomi comincio dalla prima; ed è inutile che le ripeta quanto mi trovo di aver detto nella mia rappresentanza, che dovei fare al Vicerè per tale affare. La medesima, non solo è passata sotto gli occhi di V. E., ma l'ha fatta anche presente al Re. Qui basta solo il riflettere che i fatti in quella rapportati, che da me si appurarono avendo intese in contraddittorio le parti, sono veri; tantochè dal Concistoro non si pongono in altercazione, come non si alterca delle conseguenze e degli effetti, che produrrebbe l'interposta sentenza, quando le si fosse dato un corso ordinario, ed il Vicerè non avesse pensato provvidamente e per una via regolare ad ovviarmi: val quanto dire che i cittadini di Motta, per porsi in istato di fare sperimento di loro ragione, o avrebbon dovuto istituire da capo un giudizio ordinario con tutti quei termini, proroghe e

dilazioni, che lo rendono interminabile; o pure sarebbero costretti sostenere tanti giudizi in diversi Tribunali, finchè potesse riuscir loro di far rivocare la sentenza del Concistoro con tre sentenze uniformi; dopo che poi sarebbero stati abilitati a fare sperimento di loro ragione nel merito della causa principale, i di cui atti infraditanto avrebbero dovuto rimaner inceppati nel Tribunale del Concistoro.

Questa per appunto si è l'intrapresa del Tribunale, ed è l'oggetto dell'anzidetta sua declamazione. Per confutarla sarebbe anche inutile di molto diffondermi: poche riflessioni basterebbero a dimostrare l'insussistenza, l'irragionevolezza, l'esorbitanza; ma perchè le massime, di cui si vale, sono non solo erronee ma degradanti della libertà de' cittadini in danno dello Stato, non posso far di meno di non diffondermi alquanto nell'esaminarle.

Ciò premesso vengo all'esame de' mezzi, di cui il Tribunale si vale per riuscire nell'assunto. Si comincia nella rappresentanza dalla prima origine del Concistoro, e si consacrano due intiere pagine per dimostrare che possa rivedere le *interlocutorie* proferite dalla Gran Corte sulle eccezioni *perentorie*. Sembrami che in ciò inutilmente siasi il Tribunale incomodato: tal punto, che non si è posto in disputa, è estraneo al caso presente. La decisione, che ha fatta in questa causa ed ora cade in esame, riguarda il solo modo di procedere; questo forma soltanto una eccezione *dilatoria* non mai una eccezione *perentoria*.

Si passa in detta rappresentanza a dimostrare colle leggi del Regno, e particolarmente colla Prammatica di Filippo II che il Concistoro possa rivedere le sentenze, le interlocutorie, gl'incidenti e gli emergenti decisi dalla Gran Corte. Ma nè anche questo scioglie la controversia. Potea generalmente il Concistoro rivedere dette cose; ma fra queste son comprese quelle specie d'interlocutorie, incidenti ed emergenti, che riguardano il modo

di procedere? Se anche queste si comprendessero, perchè l'interlocutorie, che riguardano l'ammissione del libello e gli atti ordinatorii della processura non soggiacciono al riesame del Concistoro? Qual è la differenza che corre tra l'interlocutoria, che riguarda l'ammissione del libello e quella, che ammette il modo di procedere? Sia però come si voglia qualunque dubbio, che su di ciò possa esserci, il Vicerè l'ha rimesso alla Giunta de' PP., e Consultore, per istabilirsi per via di regola nella disciplina rituale quali siano le interlocutorie della Gran Corte, che possano dal Concistoro rivedersi, e se tra le medesime si possano annoverare quelle, che sono preparatorie del giudizio, e riguardano il modo di procedere e l'istruzione del processo. La Giunta dunque, in tempo che dovrà disimpegnare questo incarico, non mancherà di entrare nell'esame di tutto ciò, che per tal punto ha nella rappresentanza o bene o male il Concistoro esposto. Dopo di essersi ragionato della facoltà del Tribunale s'entra a discorrere del merito; e dandosi nella rappresentanza carico di quanto feci considerare al Vicerè cioè, che nell'esercizio de' diritti privati i baroni fanno uso della giurisdizione, e perciò che ne' capi di gravami, che da vassalli su tal materia si deducono, non hassi a procedere con dazioni di termini; si assume che il gravame abbia soltanto luogo nelle processure civili o criminali; che ne' capi di gravame, che deduconsi da vassalli contro de' baroni, debba procedersi ordinariamente e colla dazione de' termini, ove il gravame sia di fatto e non già di diritto: che i diritti privati si esercitano dai baroni come privati non già come magistrati: che tali diritti in sostanza altro non siano che tante servitù prediali: che i banni soglionsi pubblicare per contestare la proibizione, onde seguendo la acquiescenza possa poi risultarne una libera prescrizione: che tali banni non siansi prodotti nella causa presente: che la Capitolazione, su cui poggiasi il barone in questa causa, non debba prendersi per uno *statuto*: che

l'essere concepita colla supplica de' cittadini e colla risposta del barone in tuono legislativo di *placet* debba riferirsi più tosto *al gusto del secolo, per dinotare la preminenza e dignità, che dal vassallo distingue il barone*: che esercitandosi da baroni la privativa de' trappeti come privati e non *jure magistratus*, i rimedii che competono sono quelli *ordinarii petitorii e possessorii*: che i vassalli gravati possono proporre una querela di spoglio, possono anche implorare un rimedio straordinario dal superiore, *ut Domini oppressionem, et saevitiam reprimant*: che il magistrato in questo caso spedisce le sue inibitorie al barone, *sebbene debba farlo con somma circospezione, e precedente cognizione di causa*.

Raccogliendo tutte queste idee, passano i giudici del Concistoro a conchiudere così. I Mottesii, essi dicono, non hanno domandato alcuno di questi rimedii: essi hanno solamente intentata una *azione negatoria* per liberarsi dalla *servitù*. Per poter aver qui luogo il modo di procedere *visione scripturarum* era d'uopo che vi concorressero gli estremi necessarii. Il primo estremo si era, l'essere il barone ed i vassalli concordi nei fatti; giacchè per non darsi luogo a questo modo di procedere, anche a fronte di un pubblico strumento, che contesta il diritto dell'attore, basta che il reo allega di avere rilevanti eccezioni in fatto, ed in diritto.

Per poter aver luogo, sieguono a dire i giudici del Concistoro, il modo di procedere *visione scripturarum*, sarebbe stato qui necessario, che i cittadini avessero contestata la loro libertà con una pubblica scrittura; e che il barone non si fosse opposto; ma i detti cittadini dicevansi liberi colle sole parole, senza produrre alcun pubblico istrumento giustificante la loro libertà. Il barone allegava molte eccezioni, e produceva fin anche una Capitolazione di cui, perchè pretendevasi apocrifa, voleva contestarne la verità. Non poteva dunque in questa causa ammettersi altra processura che quella ordinaria colla dazione di tutti i legittimi termini.

A me sembra che i giudici del Concistoro siansi a bella posta studiati di raccogliere e formare un rama-glietto delle massime le più erronee, che l'ignoranza, l'adulazione, ed il privato interesse di taluni ha potuto ideare per distruggere i diritti di proprietà e la libertà civile degli abitatori de' luoghi infeudati, per sempre più involverli tra lacci inestricabili a pro de' loro baroni. E se possono condonarsi all'inesperienza ed imperizia de' giudici, che debbo supporre d'aver distesa la rappresentanza; mi fa stupore il vedere che vengano accompagnate anche dall'autorevole firma del Presidente, che co'suoi lumi non volgari avrebbe dovuto istruirli ed illuminarli.

È un grossolano errore il dire che i gravami abbiano soltanto luogo ove ci sia processura o criminale o civile. Questi rimedii han luogo non solo in qualunque decreto, ma in qualunque passo ed in qualunque atto, siavi o no processura, in cui si fa uso di giurisdizione ed impero, e bisogna rinunziare al senso comune per dire che i baroni, i quali hanno inerente la qualità di magistrato, quando costringono i vassalli a far qualche cosa *con coercizioni reali o personali*, come addiviene a chi non porta le olive al trappeto, il grano al mulino e cose simili, non facciano uso della giurisdizione ma usino del diritto de' privati. Non piaccia a Dio che si desse luogo a questa teorica concistoriale: colla medesima resterebbe garantita qualunque oppressione, purchè non vi fosse processura; ad eccezion della quale i vassalli proponendo capi di gravame contro del loro barone, non potrebbero sperimentare loro ragione se non per mezzo di un giudizio ordinario.

Nè so capire a qual fine si smaltisca dal Concistoro la massima che il rimedio del gravame può aver luogo quando l'eccesso del magistrato riguarda il *diritto*, non già quando riguarda il *fatto*, dovendosi sempre in questo caso istituire un giudizio ordinario, colla dazione di tutt'i legittimi termini. Nulla ciò ha che fare colla causa

di Motta, in cui non si controverte del *fatto*, cioè a dire che il barone astringa i cittadini a portar le loro olive al trappeto baronale, ed esiga per molitura alcune tali prestazioni. La contesa riguarda solamente il diritto se *jure, vel injuria* cioè dal barone si faccia. Forse il Tribunale l'avrà smaltita per diffondere i suoi lumi, e dar la norma al Governo ed ai magistrati supremi del come debbano condursi in tutte le cause consimili. S'egli è così sarebbe da desiderarsi che il Concistoro avesse un pò definito quali siano i gravami di diritto, e quali di fatto. Non sarebbe cosa così facile a far tal definizione, come con facilità dal Tribunale se n'è smaltita la distinzione sull'autorità del solo Giurba, il quale peraltro dice soltanto che debbono prodursi i testimoni, e non già che debba procedersi con modo ordinario e con dazione di termini. Tra l'una e l'altra cosa è molto ben grande la differenza che vi corre; ma torno a ripetere: qual'è la definizione del gravame di *fatto*? Nè Giurba nè il Concistoro la spiega. Se mai intendessero che quando in tali materie del barone si nega il *fatto*, cioè a dire che non esige la tal prestazione, che non obbliga i cittadini a portare il grano ai mulini, le olive ai trappeti baronali ecc., allora cessi il rimedio del gravame, nè ci sia occasione di esaminarlo, come non si esaminano tutte quelle contese nelle quali la parte cede alla lite. In questo caso il *fatto* può cadere in esame per due oggetti; o perchè si voglia ripetere dal barone quel che per lo passato ha riscosso, perchè di fatto esercita quel che in giudizio ha negato e nega d'esercitare. È inutile di esaminare qui quale in tali casi debba essere il modo di procedere, perchè qualunque sia non ha che fare col punto, che si chiama in controversia.

I diritti esclusivi in tal materia sono dal Tribunale caratterizzati per servitù prediali. Qui anche mi pare che si difetta moltissimo nel definire i termini, di cui si fa uso. Le servitù prediali ed i diritti proibitivi han quel rapporto ed analogia tra di loro, che ha la Luna

con i granchi. Non si dà in legge servitù, la quale consista *in faciendo*. Tutte le servitù consistono nel non fare o nel soffrire che altri faccia; *Servitutum* (ecco la definizione che ce ne dà la legge) *non ea natura est, ut aliquid faciat quis, veluti ut viridarium tollat, aut amaiorem prospectum praestet, aut in hoc, ut in suo pingat; sed ut patiat, aut non faciat aliquid*¹.

Or il diritto proibitivo de' trappeti costringe i cittadini a portar le proprie olive ai trappeti del feudo; ed, obbligandoli così a far una certa cosa, non può in conseguenza caratterizzarsi per una servitù prediale.

In oltre non può darsi servitù prediale senza la esistenza di due predii, cioè del *dominante* e del *serviente*². Posto ciò, ancorchè nel diritto proibitivo si voglia concedere che ci sia il fondo *dominante* e per tale vogliasi considerare il trappeto, sempre manca il *serviente*, poichè il diritto si esercita sulle olive le quali, dopochè son raccolte e trovansi separate dal suolo, non possono più considerarsi come parte di un fondo *serviente*. Se tal diritto importasse una servitù prediale acquistata coll'uso non sarebbe esercitabile per quelle olive raccolte dagli alberi novellamente piantati, che pria ne' fondi non esistevano, per essere addetti ad altra coltura; nè per quelle olive che un cittadino, che non ha proprio fondo, compra da un altro; tanto più quando le compra fuori del territorio della sua patria.

Nell'intero corpo del gius civile non si parla mai di tali diritti totalmente incogniti a' Romani, e che dopo il decorso di più secoli s'introdussero dal sistema feudale. Come dunque è possibile di potersi regolare colle massime del medesimo? Quando si tratta di dover taluno far qualche cosa, non si chiama servitù ma obbligazione³; onde l'esame in questa materia deve essere il vedere se chi l'impone abbia diritto di farlo.

¹ L. 15, ff. de serv. Voet in Pand. in tit. Com. praed. Urb. et rust.

² § Ideo Inst. de servit. praed. rust. Voet tit. de servit. num. 2.

³ L. 15, ff. de servit.

La proposizione d'esser servitù prediale i diritti esclusivi, nell'istesso tempo che è erronea ed illegale, è molto perniciososa per gli effetti, che produrrebbe; dappoichè potrebbe acquistarsi coll'esercizio e pazienza di un solo decennio, essendo questo il tempo che il gius comune stabilisce a potersi prescrivere le servitù.

Una tale nuova specie d'ideata servitù consisterebbe come ho cennato *in faciendo*, ed in conseguenza verrebbe a degradare non solo la proprietà de' beni, ma anche la libertà personale dei cittadini¹. Ciò non può asserirsi senza violare i diritti più sacri, e senza usurpare quelle ragioni di dominio, che nel nostro Regno con espressa Costituzione son riservate unicamente al Sovrano: *Nos qui sumus* (son parole dell'Imperadore Federigo II) *Domini personarum, absque nostrae Serenitatis assensu, personam servitiis perpetuis, aut conditionibus nolumus obligari*².

Quel che siegue a leggersi nella rappresentanza rispetto ai banni, che soglionsi in tal materia promulgare dai baroni, è troppo incongruente. Impegnato il Concistoro a sostenere che nell'esercizio dei diritti esclusivi il barone non *utilitur jure magistratus*, volendo superar l'ostacolo che fa alla sua intrapresa l'emanazione de' banni, dice che questi si promulgano per contestare la proibizione; onde poi, seguita l'acquiescenza, possa risultarne la prescrizione.

S'egli è così i banni dunque proibiscono; ed è questa cosa esercibile dal privato? Chi usa del diritto de' privati e non esercita giurisdizione, promulga banni, commina pena? Qui mi sembra chiaro che quello che dal Concistoro si adduce, pruova il contrario del suo assunto.

Tralascio di esaminare se la proibizione, che in tal fatta si esercita, sia produttiva della prescrizione, e se debba dirsi acquiescenza de' vassalli o pure ubbidienza quando non si richiamano in contrario. Con molta fran-

¹ Bacon. de regal. — ² Constit. quia frequenter.

chezza ciò dal Concistoro si smaltisce, come un principio certo; ma non so se possa reggere tale assioma. Chi ubbidisce all'editto fa che il superiore prescriva a favor suo quando sia giudice e parte? Questo punto, che riguarda il merito, nulla ha che far qui ove si sta solo esaminando l'ordine.

La pretesa Capitolazione, su cui poggiasi in questa causa il Principe di Torremuzza, tuttochè sia un corpo di statuti e di regolamenti civili ed economici, stabiliti precedente supplica de' cittadini e decretazione del barone su di ciaschedun capo della medesima, il Tribunale la caratterizza per transazione, e la maniera con cui è scritta l'attribuisce al *gusto del secolo*. Forse avrebbe detto meglio, *alla barbarie dei tempi*, e vuole che la maniera tenuta fosse un effetto della *dignità, e preeminenza che dal vassallo distingue il barone*.

Sarei curioso di sapere qual mai sia questa dignità e preeminenza. So che un tempo i baroni poteansi considerare come i capi militari delle loro popolazioni; ma son secoli, che ciò più non si avvera. Divennero indi anche magistrati civili, e col tempo l'ufficio reso trasmissibile a successori passò in Signoria: dunque la *preeminenza e dignità*, che a sentimento del Concistoro li distingue da' vassalli, in altro non consiste se non che nella qualità che hanno inerente di *magistrati locali*, senza la quale si hanno a considerare come qualunque altro cittadino. In tali atti sempre si verifica che vaglionsi di detta qualità; quindi sempre ha luogo il rimedio del gravame quando in danno de' cittadini se ne faccia abuso.

È cosa degna della riflessione di V. E. il vedere che nell'atto istesso che il Tribunale assume che l'esercizio de' diritti esclusivi abbiassi a considerare come operazioni ed atti tra privati, e che competano i soliti rimedii ordinarii ed anche straordinarii, potendo i vassalli ricorrere a superiori, ed implorare *ut Domini saevitiam, et oppressionem reprimant*, soggiunge in questo caso che il superiore implorato debba spedire le inibi-

torie con molta cautela, e circospezione, e con precedente cognizione di causa. Una tal digressione nulla ha che fare nella causa di Torremuzza coi cittadini di Motta, e non ha rapporto alcuno colla giustificazione, che i giudici intendon di fare della sentenza da essi loro proferta: altro oggetto dunque non han potuto avere che il dare, non senza manifesta impertinenza, un avvertimento al Governo, ed ai magistrati supremi della circospezione che hanno da tenere, quando i vassalli ricorrono e producono lagnanze contro le oppressioni de' loro baroni.

Non già perchè i vassalli possono valersi de' rimedii possessorii o straordinarii se mai a tempo opportuno non se ne vagliano, non si ha a dire che non sono più in istato di proporre il gravame, e che la loro azione cambia natura, in maniera tale che diventa *ordinaria* con doversi procedere colla dazione di tutt'i termini.

Se fosse così passato il bimestre, nel quale secondo la polizia di Sicilia può sperimentarsi la querela di spoglio, ed elasso il decennio in cui si possono sperimentare i rimedii possessorii in tutte le cause di simile natura, si dovrebbe impartire termine ordinario. A me sembra che in tutto il discorso, che si fa dal Concistoro su di tal punto, si faccia giocare un equivoco, e si confonda la diversa indole e natura dell'azione col modo di procedere. L'aver i cittadini di Motta dedotto che non possa il di loro barone astringerli a molire le loro olive nel trappeto del feudo, è vero che non sia proporre una querela di spoglio de' *recenti*, nè far uso de' rimedii possessorii; ma non perciò sarà un azione da non potersi *per via d'effetto* sperimentare, come si fece in G. C., e come sempre in consimili azioni si è praticato.

Nè vale il dire che, per non darsi luogo a tal modo di procedere, basti che il reo opponga di aver molte eccezioni in *diritto* ed in *fatto*. Ciò sarebbe lo stesso che abolirsi il modo di procedere *visione scripturarum*, ed in tal fatta tutti i giudizi diverrebbero ordinarii ed interminabili.

Non senza scandalo poi ho letta la proposizione, che si avvanza di non potersi ammettere in questa causa altra processura se non quella ordinaria, *dappoichè i cittadini non giustificavano la loro libertà con una pubblica scrittura*. Come può ascoltarsi questo linguaggio in bocca di un magistrato senza raccapricciare? E come può ascoltarsi senza ridere quando, per giustificare la sua proposizione, finge che i Mottesi ricorrevano *alla libertà dell'uomo nello stato di natura*? Dove à appreso che l'uomo, che *nello stato di società* non nasce servo, deve far pruova di quella libertà civile, che gli accorda la protezione delle leggi per la propria persona e pei proprii beni? Non debbo abusarmi della sofferenza di V. E., come certamente farei se volessi diffondermi ad impugnare queste evidenti incongruenze, che farebbono scandalo se si sentissero in bocca, non dico già del magistrato ma delle stesse parti interessate.

La Capitolazione, su cui in tal causa il barone si poggia, non è già un istrumento o una carta solenne registrata negli atti di pubblico notaro, e che se gli fosse soltanto opposto di esser apocrifa; ma è una semplice carta privata ed informale, la quale al dir de' cittadini, porta in fronte marche visibili di machinazione.

Or la ben lunga tiritera del Concistoro sul modo di procedere *per via d'effetto*, o sia *visione scripturarum*, che egli ha stimato di escludere in questa causa, analizzandosi si riduce a tre principii: 1. Che basti che il reo opponga all'attore di avere dell'eccezioni. 2. Che i Mottesi non giustificano la loro libertà con pubblica scrittura. 3. Finalmente che il barone allega una carta, di cui colle pruove vuol sostenere la verità. Con questi tre principii appunto verrebbe ad alzarsi una barriera per non potere più i cittadini de' luoghi infeudati reclamare contro qualunque diritto oppressivo, che a di lor danno dal proprio barone si esercitasse; rimanendo scoraggiati dalla necessità di contestare una ordinaria interminabile lite: dappoichè chi sarà quel reo che,

chiamato in giudizio, non allegherà ad arte una qualche eccezione di *diritto* e di *fatto*? Quali saranno quei cittadini, che potranno contestare la loro libertà civile con pubbliche scritture? E quale sarà mai quel barone che da oggi innanzi non allegherà qualche carta e la necessità che abbia di convalidarla?

Dopo di avere il Concistoro stabilito gli anzidetti dogmi che non poteansi escogitare migliori in favore dell'oppressione, passa alla giustificazione della formola, di cui si valse nella sua interlocutoria: *procedatur, datis omnibus legitimis terminis*. Tra l'altro che da me si considerò nella mia rappresentanza fatta al Vicerè si fu che questa, anche ne' giudizi di natura *ordinarii*, fosse una formola esoleta e sbandita dall'uso del Foro. Il primo argomento, che si adduce in contrario, si è che in tutte le cause nelle quali l'attore sceglie il modo di procedere *in visione scripturarum*, il reo oppone l'articolo del *dissenso*, sostenendo doversi procedere *datis omnibus legitimis terminis*. Dunque si deduce che tal formola non sia stata dal Foro sbandita. Mi rincresce non poco il vedere che un magistrato ragioni in tal fatta. La questione non è sul disuso della formola nel libellare, ma sul disuso nel decidere; e si dee vedere non già se nell'articolo abbia bene o male libellato il curiale di Torremuzza, ma se bene o male siasi deciso dal Concistoro.

Si allegano indi tre esempj di decisioni fatte con detta formola. Dopo tutte le ricerche, il non poterne allegare altri che soli tre fra la calca innumerabile di cause, che si son decise, ben dimostra il disuso di tal formola; ma sarebbe desiderabile che, in vece di allegarli, si fossero rapportati; perchè certamente non se ne troverebbe alcuno adattabile al caso presente. In uno degli esempj che si cita, ci decise un ministro, che oggi trovasi in Napoli servendo il Re, e mi assicura di essersi usata per una certa convenienza in luogo di *dirsi non audiatur*.

Sia come si voglia, in Sicilia non si è mai inteso che

nelle cause di capi di gravami, che si propongono dai vassalli per diritti esclusivi che si esercitano da loro baroni, siasi ordinato di procedersi, *datis omnibus terminis*. La gloria di tal novità era riservata unicamente ai giudici della sede attuale del Concistoro.

Veggio che maravigliansi di aver io detto che le formalità giudiziarie non sòno per lo più che mezzi di opprimere la giustizia ed invilupparla; quindi si passa a fare l'elogio delle formalità rituali. Senza l'aiuto di molte cognizioni, che per lo più si fanno desiderare nella gente unicamente addetta al Foro, non poteasi certamente esaminare e considerare a dovere la mia proposizione.

Le formalità sono ben necessarie nell'amministrazione della giustizia; ma il numero e la lunghezza dee misurarsi dall'importanza dell'esame che hassi a fare, e dal tempo necessario per mettere insieme tutte le prove, che verificano il fatto litigioso. Senza questa circospezione l'uso delle formalità giudiziarie diviene pernicioso; poichè la lunghezza del processo, la difficoltà di osservarle, e l'eccesso delle spese son tante remote, che inabilitano il cittadino ad ottenere quella giustizia che gli compete.

La mancanza di proporzione nell'uso pratico di tali formalità è solita nascere dall'abitudine, in cui erano i giuristi di rispettare insieme ed imitare le disposizioni del diritto canonico e delle leggi romane: senza avvertire che in Roma, per aiutare l'ignoranza e la mancanza di applicazione del popolo che era il giudice, furono inventate le azioni, prima sorgente di quella folla di solennità introdotte sulla giurisprudenza. Ne'tempi posteriori d'oscurità e d'ignoranza l'interesse della gerarchia indusse il clero ad inviluppare le leggi di tenebre, con riempirne l'esecuzione di difficoltà, lo scioglimento delle quali, per essere in mano degli ecclesiastici, li rendea arbitri della fortuna de' cittadini; ma dopochè i lumi della filosofia si sparsero da per tutto, con molto

buon senso cominciossene a far uso *proporzionato* alla necessità, all'indole e alle circostanze delle cause.

Passano indi i giudici del Concistoro a considerare che ne' giudizi ordinarii non possa il loro Tribunale, nè qualunque altro magistrato ordinario usare altra formola che quella del *procedatur, datis omnibus legitimis terminis*, e che sia effetto della dispensa, che fa il Principe *per via di regalia* il dirsi, *procedatur, dato unico breviori termino, o dato uno, vel pluribus terminis, arbitrio Tribunalis*. Soggiungono che tra la formola *procedatur datis omnibus terminis* e quella *procedatur juxta naturam causae* non vi sia alcuna differenza. Conchiudono quindi che la disputa per cui si è fatto tanto rumore si riduca a semplici parole.

È facile a concepirsi l'equivoco, che contiene un tal ragionamento, supponendosi per certo il seguente principio: che per trattarsi tra Torremuzza ed i Mottes di una servitù prediale e di una revindicatoria di libertà, la causa dovesse spedirsi con un giudizio ordinario. Questo appunto è quello che gli si nega; e di sopra ho dimostrato che la privativa de' trappeti non possa mai caratterizzarsi per una servitù prediale, e che sia una esorbitanza il procedersi in tali cause *con modo ordinario* non mai usato. Fingasi pur tutta volta che si trattasse di un giudizio di sua natura *ordinario*; pure non avrebbe luogo quel che dice il Concistoro; e colla formola usata ha aggiunto esorbitanza ad esorbitanza.

Quantunque il rito nella processura ordinaria abbia prescritta la dazione di certi designati termini, la consuetudine del Foro ne ha regolato tuttavia il numero e la lunghezza, in proporzione del bisogno e delle circostanze delle cause. Questa consuetudine può dirsi autorizzata da quella Prammatica di Filippo II, in cui si stabilì doversi in tutte le cause procedere *de plano et facti veritate inspecta*. Queste parole appunto importano il doversi nelle cause ammettere soltanto quei termini, che il fatto e la necessità saranno per richiedere.

In vigore di tale legge e di una tale consuetudine può qualunque magistrato regolare in Sicilia, a misura delle circostanze, la dazione de' *termini*, restringendone il numero ed abbreviandone la durata.

È vero che questa abbreviazione suole ivi farsi dal Principe a relazione finta del Tribunale della G. C., con una provista, che chiamasi di *regalia*; ma ciò avviene perchè si considera una via più lunga e dispendiosa quella d'implorare il magistrato con un libello, per dovere formalmente decidersi in giustizia la qualità de' *termini*. Non perchè però soglia frattanto per questo motivo implorarsi l'autorità del Principe è vietato il ricorrersi a quella del magistrato; o può dirsi che manchi a costui, dovendo decidere l'affare in giustizia, la facoltà di abbreviare il numero de' *termini*.

Esso à l'obbligo anzi di farlo quando è stato implorato, quando il diritto dell'attore lo richiede, quando le circostanze della causa l'esigono. Ed è tanto vero quel che dico che in questa stessa causa la G. C., quando impartì il termine abbreviato sulla riconvenzione del barone, non fece uso della *regalia* per mezzo della finta relazione al Principe, ma si valse unicamente della potestà ordinaria.

Nè anche si avvera che tra questa formola di procedersi *datis omnibus terminis*, e quella di procedersi *juxta naturam causae* non vi sia alcuna differenza. Il procedersi *giusta la natura della causa* importa che debbano ammettersi tanti *termini* quanti la necessità ed il bisogno delle cause ne richiedono.

Passano poi i giudici colla loro rappresentanza a giustificare la regolarità nell'aver deciso *l'articolo*, malgrado il recesso, che ne avea fatto il Principe di Torremuzza col nuovo libello prodotto in G. C., *dato unico breviori termine*, e di aver deciso il detto *articolo* malgrado che, se avessero aspettato l'esito di questo nuovo giudizio pendente in G. C., vi avrebbero trovate le prove che desideravano di tutte l'eccezioni del reo.

A tal fine dicono che il nuovo libello prodotto nel Tribunale della G. C., per la riduzione de' censi a giustizia conteneva un'azione diversa, ed era in oltre condizionale; avverandosi cioè a dire la perdita della causa principale riguardante la privativa: e che era premunito delle proteste del Principe di Torremuzza di non sentire mai recedere dall'*articolo* proposto; e perciò che non possa dirsi d'avervi receduto.

Aggiungono di più di non avere aspettato l'esito del nuovo giudizio pendente in G. C., perchè manca nel Foro di Sicilia una tal formola di decidere, *expectetur exitus*, come suol praticarsi nel Foro di Napoli. Credono anche di poter attaccare la G. C. dicendo che se la giustizia portava che questi due giudizi si dovessero unire, perchè dunque li divide? perchè decise soltanto la causa della privativa, lasciando pendente quella della riduzione de' censi? Con ciò conchiudono di non doversi loro imputare una mancanza, di cui è egualmente colpevole il Tribunale della G. C.

La fallacia di una tale giustificazione è evidentissima. Benchè il nuovo libello prodotto in G. C. da Torremuzza contenesse un'azione apparentemente diversa; la sostanza della cosa però e il mezzo di conchiudere erano pur tuttavia i medesimi.

Preteleva in fatti la riduzione de' censi, perchè presupponevasi che la privativa de' trappeti si fosse esercitata come parte di censo? L'esame da farsi in questo giudizio era dunque lo stesso che doveasi fare nel primo, non potendosi mai decidere la riduzione del censo senza esaminarsi, se il diritto proibitivo si fosse esercitato in luogo del censo, e perciò *legittimamente*, ed in vigore di una qualche convenzione.

Se l'esame da farsi in questo secondo giudizio era quello stesso, che doveasi fare nel primo, ecco che con avere il Principe di Torremuzza agito *dato unico breviori termine* venne, malgrado la protesta in contrario manifestata colle parole, a fare coi fatti un *recesso*

dall'*articolo*, dichiarando di non avere più bisogno, per contestare le sue eccezioni, di tutti li legittimi termini; ma che era contento che si fosse agito, *dato unico breviori termine*.

Di un tal *recesso* ci somministra un argomento più chiaro l'istanza fatta dal Principe di Torremuzza, di dovere il secondo giudizio decidersi simultaneamente col primo. Con questa istanza venne il Principe di Torremuzza a dichiarare che il secondo giudizio non erasi da lui fatto che per poter meglio contestare i titoli, co' quali esercitava la privativa de' trappeti. In questo stato di cose risulta sempre quella conseguenza, che io feci riflettere al Vicerè nella mia rappresentanza: il reo, cioè a dire, protesta di non aver bisogno per contestare le sue eccezioni che di un solo brevissimo termine, ed il Tribunale del Concistoro decide di doversi a lui dare tutti i legittimi termini.

Non fa molto onore al Concistoro il dire di non avere aspettato l'esito del giudizio pendente in G. C., per non avere il Foro questa formola di decidere *expectetur exitus*. L'amministrazione della giustizia dipende dall'uso e dal costume di una formola? Quando l'uso del Foro non la somministra non possono i magistrati crearla a misura ed a seconda de' sentimenti, che vogliono esprimere colla loro decisione? Se manca nel Foro siculo la formola usata in Napoli *expectetur exitus etc.*: non ci è l'uso dell'interlocutorie verbali, poste le quali altro non aveano a fare i giudici, se non che il processo (valendomi dell'espressione volgare che veggo rapportarsi nella stessa loro rappresentanza) si tenesse *loco poste*, finchè non fosse passato in Concistoro a rivedersi, già deciso il giudizio che pendea in G. C.? È poi inettissima cosa il dire che, posto l'obbligo di aspettarsi l'esito del secondo giudizio, anche la G. C., abbia fatto male a decidere la sola causa del diritto proibitivo lasciando pendente la riconvenzione.

L'obbligo di aspettare l'esito del secondo giudizio de-

ve intendersi *relativo* non già *assoluto*. Aveva quest'obbligo quel Tribunale, il quale persuadevasi che la capitolazione prodotta da Torremuzza potesse esser vera e che le pruove, che da costui esibivansi, potessero essere efficaci: non l'avea affatto però quel giudice, il quale avesse considerata la Capitolazione per una carta informe e machinata, da non poter mai venir contestata da qualunque pruova.

Posta una tale distinzione ecco come si compone ogni cosa. Io non debbo esaminare qui se in ciò la G.C. avesse opinato bene; ma debbo dire che è ben grande la differenza, che corre tra la decisione dell'uno e dell'altro Tribunale. Ancorchè voglia fingersi che la G. C. avesse opinato male, pure la sua decisione, tuttochè in tal caso fosse ingiusta, sarebbe regolare. Tutto l'opposto si avvera nella decisione del Concistoro. Se mai avesse opinato bene pure la sua decisione non lascia di essere irregolarissima, perchè non dovea far altro se non che aspettare l'esito di quel giudizio, e non decidere *ultra petita* dell'istesso reo, e non involuppare gli attori in intrighi inestrigabili, e non guastare l'economia generale di tal sorte di giudizi, con indurre la perniciosissima novità di sottoporre a tutti li *termini* un capo di gravame proposto dai cittadini contro del loro Principe, per l'esercizio del diritto esclusivo de' trappeti; dopochè il barone stesso col fatto era receduto dal *dissenso* opposto sul primo incominciare della causa.

Da quanto fin ora ho considerato ben discerne V. E. che la presente causa (la quale nella rappresentanza del Concistoro si è infinitamente involuppata con tante svariate cose, ammassate da mano avvezza solo a rivoltare indici per rinvenire dottrine e casi, per farne uso all'opportunità) può ridursi a' termini semplicissimi. I diritti esclusivi senza espressa concessione del Sovrano non sono da baroni esercibili: questa massima (chechè abbia potuto dire qualunque giurista e specialmente quelli della scuola di Germania, che in tal materia per lo più

han guasto il palato) presso di noi è innegabile per la celebre Prammatica dell'Imperadore Carlo V. La stessa Prammatica, oltre dell'espressa concessione, ammette in ragione di titolo la consuetudine legittimamente prescritta, che dai giurisperiti del Regno si è intesa giustamente per quella consuetudine, che si fosse prescritta pria del tempo della Prammatica. È vero che questa legge si emanò per lo Regno di Napoli, ma è la legge stabilita da quel Sovrano, che contemporaneamente dominava la Sicilia, ed in conseguenza la sua autorità nella Sicilia valer dee molto più di qualunque opinione di dottore, e di qualunque decisione di Tribunale. In oltre, una tal legge può dirsi d'essersi anche nel Regno di Sicilia ricevuta dall'uso, e di aver sempre mai i tribunali dal medesimo presa la norma nel decidere simili controversie.

Ed io aggiungo di più. Quando i tribunali di Sicilia nel decidere si regolano colla medesima è il massimo de' favori che possono fare ai baroni; dappoichè se non ci fosse tale stabilimento di Carlo V non so se in questa materia potrebbe aver luogo la prescrizione; questa che i dottori chiamano *praesidium iniquitatis*. Tra le molte cose che potrebbonsi obbiettare in contrario forse la potissima sarebbe il dire che per diritto civile la prescrizione può supplire gli atti privati, ma non mai ciò ch'è di *pubblica ragione*.

Se il solo Sovrano può imporre peso sulla roba e sulla persona de' cittadini, e lo fa quando ci concorra la pubblica causa ne viene per indubitata conseguenza che tal facoltà non è prescrivibile da alcun privato.

Il Principe di Torremuzza per la difesa della sua causa non ha ricorso ad espressa sovrana concessione, che confessa di non avere, nè a consuetudine legittimamente prescritta pria del tempo della Prammatica, di cui non ha esibito alcun documento; ma poggia la sua difesa su di una carta, che chiama *Capitolazione*, da cui crede di ricavarci che tutto il territorio sia suo: che tutt' i

possessori de' fondi sian suoi concessionarii: che tenuissime siano le annue prestazioni: e che le prestazioni sian tenui per lo peso che hanno' i concessionarii di portar le olive nel suo trappeto. Replicano i cittadini due cose: che dalla carta non si ricava quel che il barone assume; e che la carta sia informe e machinata. L'istesso Torremuzza, che conobbe la debolezza della sua carta da non poterne far uso in un giudizio *per via d'effetto*, la dedusse con un giudizio separato di riconvenzione; *dato unico breviori termine*, in cui domandò che quando non dovesse esercitar la privativa, si dovesse ridurre a giustizia l'importo de' censi.

L'esposizione semplice di questo fatto fa vedere quanto strane siano le cose, che ha dedotte nella rappresentanza il Concistoro, per sostenere la sua irregolarissima decisione; ma se abbia deciso bene o male il Vicerè l'ha rimesso alla cognizione della G. C. di CC. DD. Dunque di che si lagna? Certamente non poteasi usare maggior moderazione di questa. Si lagna forse che abbia costituito giudice detta G. C. di tutta la causa, e obbligato il Concistoro a trasmettere alla medesima non solo l'*articolo*, che ha deciso, ma anche l'*effetto* della causa principale che, non avendo ancor deciso, non dovea trasmettere? È verissimo che il corso ordinario delle cause tale appunto sarebbe; ma le circostanze della presente causa son tali che avean bisogno di provvidenza straordinaria; perchè, lasciandosi camminare per lo corso ordinario, avrebbe portati tutti quei sconcerti, che considerai nella rappresentanza fatta al Vicerè, e che di sopra ho cenato.

La sentenza sembra fatta a bella posta acciò restassero gli autori dal corso appunto ordinario della causa inabilitati a proseguire il giudizio. Pria di proferirsi se n'era per la città sparsa la notizia, e si dicea il perchè sarebbesi così deciso; cioè per porsi generalmente un argine alle consimili controversie: si additava ancora di chi fosse il pensiero, e tutto era pervenuto alle orec-

chie del Governo, che *col fatto* vidde avverate le notizie precorse.

A ciò aggiunsero i cittadini di Motta il ricorso, in cui dedussero una manifesta nullità per averci deciso un giudice, nell'atto che il fratello era il procuratore causidico del barone. Or tutte queste cose indussero il Vicerè a dispensare al corso ordinario: dispensa, che non nuoce al reo, se gli si appartiene giustizia, perchè gli sarà dalla G. C. criminale impartita; e giova agli attori, se hanno colla decisione ricevuto un torto, perchè toglie la concertata maniera di eternare la loro causa, ed il cattivo esempio, che si è cercato di dare per tutte le cause di consimil natura.

La facoltà dispensativa nella persona del Vicerè non mi pare che si possa mettere in disputa, tantochè nella rappresentanza del Concistoro non la veggo impugnata, nè veggo che si risponda agli esempj, che da me si allegano. S'egli è così non potea farne miglior uso che in questo caso per ovviare a così grave sconcerto. Posto ciò non mi pare che vi sia motivo da doversi recedere dalle disposizioni dal Vicerè date, previo un maturo esame, le quali non solo hanno meritata la sovrana approvazione ma si sono eseguite, stando già in tal causa procedendo la G. C. criminale di C. C. D. D., a cui si sono anche destinati i giudici aggiunti. Stimò bensì degni di seria riprensione i giudici del Concistoro per le massime perniciose ed erronee, colle quali han lavorata la loro rappresentanza; tanto più che della medesima si è fatta gran pompa, e si è portata per Palermo in trionfo da coloro, a' quali, per lo coeguale interesse, molto gioverebbe che prendesse voga l'enormità di tali massime non solo ingiuste, ma sommamente nocive al bene del pubblico ed all'economia dell'intero Stato, e favorevoli all'interesse di pochi.

Vengo ora a darmi carico della rappresentanza del giudice Mondello: e circa la medesima molto poco debbo dire. S'impegna egli a giustificare la sua condotta di non

essersi astenuto di votare in detta causa, tuttochè il fratello fosse il procuratore generale causidico del Principe di Torremuzza. La sua intrapresa incontra l'ostacolo della letterale disposizione della Prammatica del 1772 promulgata per espresso ordine di S. M. Il Conservatore D. Saverio d'Andrea, a cui dal Vicerè si commise di esaminarla, ne dimostra l'insussistenza nella sua relazione, che anche V. E. mi ha rimessa; ed io alle sagge e legali sue riflessioni nulla ho da poter aggiungere se non che solo che, se mai si desse retta a quel che dal Mondello si rappresenta, si dovrebbe ammettere che in taluni casi possa una delle parti litiganti legalmente prezzolare il giudice; ed ecco il come: quello, che a titolo di patrocínio si corrisponde al figlio, al fratello, al nipote si dà indirettamente all'istesso giudice, specialmente quando il figlio, il fratello, il nipote sono suoi commensali, e li sostiene.

Nel caso occorso la contravvenzione non solo alla mente, ma alla chiara lettera della Prammatica a me sembra manifesta; quindi potrà il giudice Mondello esser degno di compatimento e di scusa se vi ha contravvenuto *per errore* o più tosto per quella corruzione, che in tal materia vi era nel Foro; ma non già di approvazione, di cui non mai è meritevole chi contravviene alla legge. E facendole umilissimo inchino mi dico.

Di V. E. Napoli, li 17 settembre 1788.

Eccellentissimo signor Marchese de Marco
Segretario di Stato di Grazia e Giustizia

Devotiss. Obligatiss. Sere. Ossequiosiss.
SAVERIO SIMONETTI

BIGLIETTO VICEREGIO

I Singoli di Motta d'Affermo colle annesse due suppliche chiedono che si dichiari nulla, pei motivi che adducono, l'interlocutoria proferita dal Tribunale del Concistoro nella causa col barone per la libertà de' trappeti. Io le passo a V. S. insieme coi documenti, perchè non solo esami e decida sulle nullità che si propongono contro la riferita interlocutoria, ma anche su quel merito della causa, che si è dal Concistoro tralasciato di decidere; a qual fine disponga che si trasmetta a lei non meno l'articolo ma altresì l'effetto; onde possa contemporaneamente esaminare e decidere il tutto in termini di giustizia. E nostro signore la felicitì. Palermo, 16 luglio 1788.

IL PRINCIPE DI CARAMANICO

*Al Tribunale della R. G. C. Criminale
di C. C. D. D.*

BIGLIETTO VICEREGIO

Informato io che il giudice del Concistoro D. Gaetano Mondello non si è astenuto d'intervenire e votare in una causa, che in quel Tribunale si è agitata tra il Principe di Torremuzza e i suoi vassalli di Motta d'Affermo, malgrado che il di lui fratello D. Vincenzo Mondello fosse procuratore del detto Principe, siccome in termini espressi prescrive la Prammatica de' 15 maggio 1772, ho da una parte determinato di risparmiare al detto giudice Mondello quelle mortificazioni e quelle pene, di cui si è reso meritevole, e di dare un simile esempio a tutti gli altri magistrati, che per simili corruzioni sono inciampati in somiglievoli falli, e dall'altra ho risoluto d'incaricare, come fo, V. S., perchè colla

maggior sollecitudine disponga un atto Viceregio *in vim Pragmaticae*, con cui s'inculchi l'osservanza la più esatta della Prammatica del 1772, la quale in tutte le sue parti deve essere pienamente osservata, sotto pena della sospensione dell'impiego a quei giudici, che oseranno di contravvenire ad una legge di disciplina cotanto salutare, e dal Re prescritta, per togliere quella corruttela, che in oggi sembra di aver nuovamente inondato il Foro. E nostro signore la felicitì. Palermo, 16 luglio 1788.

IL PRINCIPE DI CARAMANICO

Al Sacro Consiglio

BIGLIETTO VICEREGIO

Convenendo che per modo di regola generale si stabiliscano due punti nella disciplina rituale, in cui per l'ignoranza di taluni curiali molto si difetta: cioè l'uno quali sieno l'interlocutorie della G. C. che possano dal Concistoro rivedersi, e se tra le medesime si possano annoverare quelle, che sono preparatorie del giudizio e riguardano il modo di procedere e l'istruzione del processo; e l'altro che la processura ordinaria non possa adattarsi a quei capi di gravame, che i cittadini credono loro inferirsi da' baroni mercè l'abuso della giurisdizione: siccome trovasi da me generalmente commessa a V. S. con Biglietto de' 9 dello scorso marzo la riforma dell'uso pratico del Foro a norma del rito, così con ispezialità le incarico perchè in tale occasione forma anche le due indicate regole. E nostro signore la felicitì. Palermo, 16 luglio 1788.

IL PRINCIPE DI CARAMANICO

Alla Giunta de' PP. e Consultore

REGALE DISPACCIO

Eccellentissimo Signore

Rimane il Re informato, con approvazione delle disposizioni date da V. E. a Consulta del Consultore Simonetti, in seguito de'ricorsi de'cittadini di Motta d'Affermo contro la sentenza del Concistoro, per la causa che hanno con quel barone Principe di Torremuzza circa la pretesa privativa de'trappeti; ed attende S. M. il riscontro dell'effetto delle medesime per quel che riguarda i punti generali e di legislazione. Napoli, 23 agosto 1788.

CARLO DE MARCO

Al Signor Vicerè di Sicilia

REGALE DISPACCIO

Eccellentissimo Signore

Su de'ricorsi del Principe di Torremuzza, il quale relativamente alla causa della privativa de'trappeti, che ha coi naturali di Motta d'Affermo suo feudo, unendo alle doglianze per quello che erasi da V. E. disposto a Consulta del Consultore Simonetti circa il merito della causa, la sospezione di esso Simonetti, che disse avere allegata a V. E. Avendo S. M. voluto sentire esso Marchese Simonetti, e rilevato dalla sua rappresentanza che le cose esposte e asserite in detto ricorso per niun verso potevano infrangere le disposizioni date da V. E. mi ha comandato la M. S. di rescrivergli che rimane informata, con approvazione della condotta tenuta in tale pendenza, e di passarne come eseguo, l'avviso a V. E. Napoli, 4 ottobre 1788.

CARLO DE MARCO

Al Signor Vicerè di Sicilia.

REGALE DISPACCIO

Eccellentissimo Signore

Prevedendo i cittadini di Ficarra la certa perdita della loro causa, che hanno col barone circa la pretesa privata de' trappeti, qualora debba passare al Tribunale del Concistoro, dopochè l'hanno vinta nella G. C. attesi i motivi e gli argomenti che han fatto presenti a S. M. col' aggiunto ricorso: han domandato o di surrogarsi altrettanti ministri agli attuali giudici del Concistoro, escluso dal giudicare in tal causa il Presidente Ardizzone, o almeno di destinarsi quattro Aggiunti al medesimo Tribunale. In vista S. M. mi ha comandato di rimettere tal ricorso a V. E. acciocchè tenendo presenti le provvidenze da lei date nella causa di Torremuzza, e da S. M. approvate, dia su le domande de' ricorrenti gli ordini opportuni per lo accerto della giustizia, e bisognando superiore provvidenza riferisca col suo parere. Napoli, 15 novembre 1788.

CARLO DE MARCO

Al Signor Vicerè di Sicilia

REGALE DISPACCIO

Eccellentissimo Signore

Per la causa della privata de' trappeti, che il Principe di Torremuzza intende esercitare su de' cittadini di Motta d'Affermo suo feudo, trattatasi la medesima dopo la G. C. civile dal Tribunale del Concistoro, il medesimo senza entrar nel merito decidendo su la dilatoria opposta dal barone decretò, che si sentissero e si procedesse dati tutti i legittimi termini. Dolutisi altamente al Vicerè i cittadini di tal sentenza, dicendone l'ingi-

stizia e che l'involgeva in un litigio interminabile, fu dal Vicerè incaricato il Consultore Simonetti d'informare col suo parere. Avendo Simonetti così eseguito con rilevare l'irregolarità della sentenza, il danno, che ne proveniva a' ricorrenti cittadini, e con proporre al Vicerè provvidenze, che in tal caso conveniva di darsi, specialmente quella di rimettersi alla G. C. criminale di cause delegate i ricorsi dei cittadini, acciocchè esaminasse e decidesse tanto la nullità di detta interlocutoria, quanto il merito della causa, il Vicerè si uniformò a quanto si propose da Simonetti, e spedì gli ordini corrispondenti a ciascuno de' proposti espedienti; ed avendolo rappresentato a S. M. e Sua Maestà gli rescrisse sotto i 23 del passato agosto di rimanere informata delle disposizioni date in tal causa, con approvazione; e che attendeva il riscontro dell'effetto delle medesime per quel che riguardava i punti generali e di legislazione. Rimessa poi dal Vicerè a S. M. una lunga rappresentanza del Concistoro in sostegno del suo decreto, ed altra del giudice Mondello in sua giustificazione di aver votato nella causa non ostante che il fratello fosse avvocato del Principe di Torremuzza; S. M. mi comandò di rimettere tali rappresentanze al Marchese Simonetti, acciocchè dicesse ciò che gli si offerisse su di esse, per le ulteriori sovrane risoluzioni. In adempimento di tal sovrano comando il Marchese Simonetti fece la sua rappresentanza, la quale essendosi da me proposta a S. M. insieme con quella del Concistoro e del giudice Mondello, e co' reciproci ricorsi delle parti, ha la M. S. risoluto ed ordinato che (tenendo presente la sua sovrana risoluzione de' 23 del passato agosto, colla quale approvò le provvidenze date dal Vicerè alla G. C. ed alla Giunta de' Presidenti e Consultore), il Vicerè solleciti l'esecuzione di quanto ai detti magistrati ha incaricato, e ne dia il riscontro per la sovrana intelligenza ed approvazione; ed intanto *non ostante la sua reale approvazione* della delegazione data alla G. C. criminale di cause delegate anco della causa prin-

cipale vertente tra'prelati cittadini di Motta d'Affermo ed il Principe di Torremuzza, vuole che codesta Giunta colli Aggiunti Presidente Peccheneda, Consiglier Bisogni e Fiscale Vivenzio esamini tal punto, ed esamini altresì la rappresentanza del Concistoro in sostegno del suo decreto, tenendo presente la rimostranza del Consultor Simonetti. Mi ha finalmente comandato S. M. di rescrivere al Vicerè che faccia sentire al giudice Mondello che la M. S. vuole osservata la legge, ed al Principe di Torremuzza che il Consultore Simonetti non ha per la seconda volta votato in tal causa, ma in virtù della sua carica consultato. Palazzo il primo novembre 1788.

CARLO DE MARCO

*Eccellentissimo Signore
Signor Marchese di Regalmici*

REGALE DISPACCIO

Convocatasi per la prima volta la Giunta Delegata dal Re per gli affari di Scilla, viene la stessa Giunta con Consulta de' 23 dello scorso a dare conto della relazione fattavi dall'Avvocato Fiscale D. Ferdinando di Leon di tutti i fogli, ch'eran presso di lui, delle provvidenze date dal Tribunale della Camera e delle sue istanze fiscali; e quindi ad esporre gli appuntamenti fatti dalla Giunta su ciascuna di esse, dicendo in primo luogo di aver determinato che il foglio de' 68 capi esibito dal procuratore de' Scillitani si rimetta con tutta riserva al giudice Brancia, già destinato dalla M. S. a prender su di essi giudiziaria informazione, lasciandosi al di lui arbitrio l'elezione del subalterno, e che gli si portino gli atti dell'uditore Utilia; potendo riferire, allorchè incontri cosa, che meriti provvidenza della Giunta.

Che il Commissario, per tutto quello che andrà occorrendo, sia il Caporuota D. Gennaro Pallante, il quale si

incarichi del notamento delle cose, che si tratteranno ed anche delle consulte, servendosi dell'Attuario Baldassarre senza necessità di segretario.

Che lo stesso Commissario senta giudiziariamente D. Gio. Miller, e proceda alla verificaione delle lettere scritte dal Principe di Palazzuolo al Miller, dal tenore delle quali espressioni si rilevano indizii della protezione, che detto cavaliere avea de'malviventi, de'cattivi disegni contro i proprii vassalli, e delle sue criminose premure contro lo Stato.

Che, seguita la verificaione di tali lettere, si tratti di nuovo in Giunta della chiamata pretesa dall'Avvocato Fiscale de'Principi di Scilla e Palazzuolo e loro famiglia.

Incaricarsi finalmente al giudice Brancia che, sulla barracca nuovamente eretta dal Principe di Scilla per vendersi farina in danno dell'Università, faccia eseguire i decreti della Camera, e dia le provvidenze opportune per l'esecuzione ordinata.

Il Re ha tutto ascoltato, con approvazione, ed io, nel significarlo nel real nome a V. S. illustrissima per intelligenza della Giunta, devo soggiungere che non ignorando la M. S. l'abuso pernicioso de'Tribunali, ove si tratta di *concussioni, oppressioni, e gravezze*, che dai baroni s'impongono violentemente ai sudditi del Re, tutto finisce col decreto di doversene il barone astenere, e con ciò si crede messa in salvo la giustizia, senza castigarsi gli oppressori, e senza rifarsi agli oppressi il danno e la spesa grave e diuturna, ha quindi la Giunta meritata una seconda approvazione del Re nell'aver determinato che, nel caso di cui ora si tratta debba procedersi criminalmente, volendo perciò la M. S., che in tali emergenze di *capi di gravami* con effetto si proceda criminalmente, e che resti tal pratica stabilmente, e nelle sentenze di cause di *gravami* si comprenda non solamente l'emenda futura, ma ancora la pena fissata della privata antecedente violenza, e la restituzione de'danni, degl'interessi e delle spese, a qual effetto si passi

copia di questo Dispaccio al Consiglio, alla Camera ed alla Gran Corte. Portici, 20 ottobre 1775.

BERNARDO TANUCCI

Signor Marchese Cito

REGALE DISPACCIO

Che dichiara illegittimo per i baroni di Sicilia nei loro rispettivi vassallaggi l'uso della privativa sopra i mulini, trappeti, forni, macelli, fondachi, taverne, terraggi, terraggioli, galline, baglive, ed altri simili, salvo per coloro, i quali avessero espressa literal concessione fatta dal Fisco unitamente col Feudo.

Eccellentissimo Signore

Avendo i rappresentanti dei cittadini di Motta d'Afermo, Tusa, Naso, Castelbuono, Pettineo, e Ficarra fatto presente al Re di non potere oramai più resistere alle tante angarie, estorsioni ed esorbitanze, che dispoticamente dai loro rispettivi baroni si esercitano colle usurpate prestazioni e diritti proibitivi di mulini, trappeti, forni, macelli, fondachi, taverne, terraggi, terraggioli, galline, baglive ed altri simili, per qual motivo sono stati necessitati d'introdurre in codesti Tribunali dispendiosi litigi, ad oggetto di farne dichiarare la loro insussistenza, *giacchè l'esercizio di essi lede non solo la suprema regalia; ma benanco è d'impedimento all'industria, alla cultura ed al commercio: e trovandosi dall'Augusto Re Cattolico nommenchè dal benigno nostro Sovrano emanate varie provvidenze in questo Regno per simili casi, e specificamente con tre reali dispacci due de' quali sotto li 27 dicembre 1766 e 3 gennaio 1776 per la Real Segreteria di Stato e Casa Reale, e l'altro sotto il primo dicembre 1786 per la Real Segreteria di Stato e Guerra, coi quali si sono dichiarati illegittimi tali dritti*

*proibitivi, prestazioni, esazioni, riscossioni, e dazii di qualunque genere, che non venissero sostenuti da espressa literal concessione fatta dal Fisco unitamente col Feudo; essendo stata la M. S. la prima a dichiarare pe' suoi Stati allodiali, che quando la real Casa non abbia titolo di pretendere contribuzione, e di forzare i suoi vassalli a molire ne' suoi mulini, cessi la forza, ed ognuno sia libero di valersi di qualunque mulino, trappeto, forno o altra simile officina, rimanendo abolita la irragionevole e rancida massima di alcuni legali di potere il barone proibire ai vassalli l'uso di altro trappeto, forno, mulino, etcetera, fuori del feudo, quando con ugual comodo potessero avvalersi di quelli appartenenti al barone. Che perciò han domandato i rappresentanti suddetti che tali sovrane disposizioni si emanassero ancora per cotesti magistrati, *affinchè nell'atto di decidere su l'enarrate cause dei ricorrenti, debbano obbligare i rispettivi baroni alla pronta esibizione del chiaro, e litterale titolo della real concessione di tali privative; e che in caso contrario, rimaner dovessero esenti, e liberati da qualunque preteso dazio, e diritto coattivo: e che in dette cause intervenga l'Avvocato Fiscale della Gran Corte per sostenere i diritti dei ricorrenti, che sono ancora quelli della suprema regalia. E la M. S. avendo considerata e riconosciuta ragionevole la supplica de' ricorrenti, ha comandato che si rimettano all'E. V. gli esemplari degli enunciati reali dispacci estratti dagli originali esistenti in queste reali segreterie: e nel suo real nome se le prevenga che sebbene sappia S. M. che la legislazione di questo Regno sia diversa di quella di Sicilia, e che non abbiano le leggi di Napoli a farsi valere costà, quando in cotesto Regno ve ne siano delle contrarie; nulla di meno però le sue sovrane disposizioni, che portano il vantaggio e sollievo de' popoli, sono e saranno sempre a cuore della M. S., onde sarà sempre intenta a farle valere sì nell'uno che nell'altro de' suoi Regni in beneficio degli amati suoi popoli in ogni occorrenza, che**

tali provvedimenti ed avvertimenti richiegga, affinchè ne provino anche cotesti sudditi tutto quel vantaggio, che desidera S. M. fargli godere; è perciò, senza alterarsi le leggi di cotesto Regno, quando mai ve ne siano specificamente su questo assunto, *comanda e vuole la prelodata M. S., che quanto si è stabilito e determinato per questo di Napoli cogli enunciati reali dispacci, debbano valere anche in Sicilia all'uso più opportuno nella decisione delle pendenze dei ricorrenti, ed in tutte le occorrenze, che possono contribuire al vantaggio, e sollievo di codesti suoi fedeli, ed amati sudditi.* Tutto ciò di sovrano comando partecipa all'E. V. il Supremo Consiglio delle Reali Finanze, trasmettendole li sopra cennati esemplari per lo adempimento ed uso, che risulta. Napoli, 8 novembre 1788.

FERDINANDO CORRADINO

*S. E. Signor Principe di Caramanico
Palermo*
